



Codice delle obbligazioni (Consulenti di voto)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)² è modificata come segue:

Art. 650 cpv. 2 n. 1

² La deliberazione dell'assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare:

1. l'ammontare nominale o, se del caso, l'ammontare nominale massimo dell'aumento e l'ammontare dei conferimenti da effettuare;

Art. 652f cpv. 2

² L'attestazione di verifica non è necessaria se i conferimenti relativi al nuovo capitale azionario sono effettuati in denaro e i diritti d'opzione non sono limitati o soppressi.

Art. 700 Rubrica e cpv. 2 n. 6

² Nella convocazione sono indicati:

6. se del caso, le informazioni di cui all'articolo 700a riguardanti i consulenti di voto.

Art. 700a

RS

- 1 FF ...
- 2 RS 220

¹ Se, durante l'esercizio annuale in corso o quello precedente, la società o una società dello stesso gruppo ha fruito dei servizi di consulenza di voto di un'impresa, il consiglio d'amministrazione indica nella convocazione:

- a. la ditta e la sede dell'impresa;
- b. la descrizione dei servizi prestati alla società.

² Se la società o una società dello stesso gruppo ha fruito dei servizi di una tale impresa dopo la convocazione dell'assemblea generale, il consiglio d'amministrazione comunica le informazioni di cui al capoverso 1 in occasione dell'assemblea generale.

³ Sono prestati servizi di consulenza di voto se un'impresa analizza dati societari e compie eventuali ricerche in proposito a titolo professionale, al fine di informare e consigliare gli azionisti in vista delle loro decisioni in occasione delle assemblee generali e fornire loro raccomandazioni di voto.

⁴ Il consiglio d'amministrazione può rinunciare a comunicare le informazioni di cui al capoverso 1 se l'impresa conferma di non aver fornito alcuna raccomandazione di voto riguardo agli oggetti all'ordine del giorno dell'assemblea generale.

II

La legge del 3 ottobre 2003³ sulla fusione è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2

² L'organo superiore di direzione o di amministrazione deve presentare all'ufficio del registro di commercio un'attestazione in cui un perito revisore abilitato accerti l'adempimento delle condizioni di cui al capoverso 1 o 1^{bis}.

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ RS 221.301